

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA
Il Commissario ad acta ex D.P. Reg. Sicilia 549 del 20/6/2025

Delibera n. 2

del 24/6/2025

OGGETTO: Ricognizione ed acquisizione della documentazione relativa al procedimento di Richiesta del Comune di Palazzolo Acreide di salvaguardia della gestione autonoma comunale, ex art.147, comma 2 bis, lettera b), del D.Lgs. n.152/06.

Il giorno 24 del mese di giugno alle ore 13,30 e seguenti, nella sede dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, è intervenuto il Commissario ad Acta Dott. Azzarello Giorgio, nominato con Decreto n. D.P.Reg. n.549 del 20/06/2025.

PREMESSO

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 549 del 20/6/2025 che di seguito si riporta a formare parte integrante del presente:

<<VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali – Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3", pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;

VISTO il D.P.Reg. 2711 del 21.6.2024 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17.6.2024, è stato conferito al dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.P.Reg. 69/Areal/SG del 14.4.2025 con il quale il dott. Francesco Colianni è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, gli artt. 147 e segg. in materia di Servizio Idrico Integrato;

VISTO l'art. 172, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che, a seguito di modifiche recate dall'art. 7, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, al primo comma dispone che "Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre

2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro-tempore vigente"; VISTO che il citato art. 172, D.Lgs. n. 152/2006, in correlazione con gli adempimenti prescritti al comma 1, dispone al quarto comma che "Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale";

VISTO l'art. 7, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che riconosceva all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), ora soppressa, "poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi";

VISTO in particolare, l'art. 9, comma 2, della citata legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che, nell'abrogare il citato art. 7, l.r. n. 19/2005, ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti già esercitati dall'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, prevedendo che "Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. (...)", ivi compresi i poteri sostitutivi;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante "Disciplina in materia di risorse idriche"; VISTO che, per quanto sopra esposto con D.A. n. 826 del 30 luglio 2020 è stato nominato Commissario ad acta presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa il sig. Giorgio Azzarello, istruttore direttivo in forza presso il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con il compito di provvedere in via sostitutiva a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate di cui all'art. 147, comma 2 bis, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 152/2006, necessario per definire il perimetro della gestione unica d'ambito;

VISTO che, con D.A. n. 963 del 15 settembre 2020 l'incarico di Commissario ad acta presso l'ATI di Siracusa, conferito con D.A. n. 826 del 30 luglio 2020 al sig. Giorgio Azzarello, dipendente dell'Amministrazione regionale, è stato prorogato sino alla data del 15 ottobre 2020;

VISTO che, con D.A. n. 1173 del 28 ottobre 2020 l'incarico di Commissario ad acta presso l'ATI di Siracusa, conferito con D.A. n. 826 del 30 luglio 2020 al sig. Giorgio Azzarello, dipendente dell'Amministrazione regionale, è stato ulteriormente prorogato sino alla data del 30 novembre 2020;

VISTA la Deliberazione del Commissario ad acta presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa n. 12 del 30 novembre 2020, con la quale veniva diniegata la prosecuzione della gestione in forma autonoma del servizio idrico al comune di Palazzolo Acreide;

VISTA la sentenza del T.A.R. Sicilia – Catania n. 3981/2021, passata in giudicato, con la quale, a seguito dell’impugnativa da parte del comune di Palazzolo Acreide, veniva annullata la Deliberazione del Commissario ad acta presso l’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa n. 12 del 30 novembre 2020;

CONSIDERATO che l’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa ha dunque eseguito la decisione giurisdizionale riavviando il procedimento e, con provvedimento n. 8187 del 22/08/2022 a firma del Direttore Generale dell’Ente, ha nuovamente respinto la richiesta di salvaguardia della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato del comune di Palazzolo Acreide;

CONSIDERATO che il comune di Palazzolo Acreide ha impugnato dinanzi al TAR Sicilia – Catania il provvedimento dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa n. 8187 del 22/08/2022;

VISTA la sentenza n. 332/2023 con la quale il TAR Sicilia – Catania ha respinto il ricorso del comune di Palazzolo Acreide avverso al provvedimento dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa n. 8187 del 22/08/2022;

CONSIDERATO che il comune di Palazzolo Acreide ha appellato la sentenza sopra richiamata al C.G.A.R.S. articolando i seguenti motivi di dogliananza:

I) Incompetenza dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa a decidere sull’istanza di salvaguardia del Comune di Palazzolo Acreide: violazione e falsa applicazione dell’art. 172, comma 4, del Codice dell’ambiente;

II) Incompetenza del Direttore Generale dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa in materia di procedimenti di salvaguardia: violazione e falsa applicazione dell’art. 147, comma 2-bis, del Codice dell’ambiente;

III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 147, comma 2-ter, del Codice dell’ambiente; eccesso di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità e sviamento;

IV) Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990: omesso preavviso di diniego;

V) Eccesso di potere per travisamento, irrazionalità e difetto di istruttoria;

CONSIDERATO che, con la sentenza n. 406 del 03/06/2025, in riforma della sentenza appellata, il C.G.A.R.S. ha accolto il primo motivo di ricorso annullando il provvedimento dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa n. 8187 del 22/08/2022 a firma del Direttore Generale dell’Ente;

CONSIDERATO che, in accoglimento della dogliananza, il Giudice Amministrativo ha statuito che:

“alla rinnovazione del procedimento avrebbe dovuto provvedere l’organo commissoriale, già a suo tempo insediatisi in sostituzione dell’Amministrazione inerte in ordine all’accertamento delle gestioni comunali salvaguardate e che, esercitando i propri poteri sostitutivi, aveva adottato il provvedimento annullato in sede giurisdizionale: è disfatto evidente che l’effetto conformativo derivante dal giudicato di annullamento, affiancato a quello ripristinatorio con effetti retroattivi, imponeva una rinnovazione procedimentale emendata dai vizi accertati dal giudice amministrativo, ora per allora, prendendo le mosse dalla fase procedimentale immediatamente precedente a quella in cui si è verificato il vizio ad opera dello stesso organo commissoriale titolare dei poteri sostitutivi. Ne consegue con evidenza la fondatezza del denunciato vizio di incompetenza, poiché il provvedimento gravato con il ricorso di primo grado è stato adottato dal Direttore Generale dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa e non dal Commissario ad acta di nomina regionale”;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad ottemperare alla sentenza del C.G.A.R.S. n. 406 del 03/06/2025 e, dunque, provvedere a nominare un Commissario ad acta, al fine di adottare tutti gli atti necessari per assicurare la legittima rinnovazione del procedimento che, come specificato in sentenza, dovrà esercitare i propri poteri, per effetto conformativo, ora per allora;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, ai sensi della normativa vigente

DECRETA

Art. 1 Il sig. Giorgio Azzarello, in servizio presso il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, è nominato Commissario ad acta presso l’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa con il mandato

di ottemperare all'obbligo conformativo discendente dalla sentenza del CGARS n. 406 del 06/06/2025 che impone la rinnovazione del procedimento e l'adozione di un nuovo provvedimento da parte del Commissario ad acta, in virtù dell'obbligo per l'Amministrazione regionale di dare esecuzione, ora per allora, al giudicato di annullamento formatosi sulla sentenza TAR n. 3983/2021.

Art. 2 Il presente incarico dovrà essere portato a compimento entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica, eventualmente prorogabile su motivata richiesta del Commissario ad acta.

Art. 3 Al Commissario, che preventivamente all'espletamento dell'incarico deve dichiarare l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.39/2013, spettano l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08/06/2012, Tab. 3, dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto a carico dell'ATI inadempiente.

Art. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito ufficiale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in ossequio all'art. 68 della L.R. n.21 del 12.08.2014, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 e verrà notificato a mezzo posta elettronica certificata al Commissario ad acta, all'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, al comune di Palazzolo Acreide, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 5 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di notifica.>>

Visto:

il D.lgs 03 aprile 2006 n.152 "Recante norme in materia ambientale" ed in particolare gli artt 147 e ss in materia di servizio idrico integrato;

la legge regionale 11 agosto 2015 n 19 recante "Disciplina in materia di risorse idriche;

Vista la Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 24/06/2025 di insediamento nelle funzioni;

Visto il D. Lgs. 267/200

Visto l'O.R.EE.LL.

Considerato che al fine di "assicurare la legittima rinnovazione del procedimento che, come specificato in sentenza, dovrà esercitare i propri poteri, per effetto conformativo, ora per allora" si rende necessario acquisire tutta la documentazione relativa al procedimento *de qua*.

DELIBERA

Di acquisire la seguente documentazione all'uopo già predisposta dagli uffici alla notifica dell'insediamento:

1. la nota prot. n.55/ATI del 18/08/2020 con la quale l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa ed il Commissario ad acta ha invitato tutti i comuni dell'ambito territoriale di competenza a manifestare il proprio (eventuale) interesse a proseguire la gestione del Servizio Idrico Integrato in forma autonoma, sussistendone i requisiti di legge di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b),del D.Lgs. n.152/06
2. la nota prot. n°8403 del 25/08/2020 con la quale il Comune di Palazzolo Acreide comunicava di voler proseguire la gestione del Servizio Idrico Integrato in forma autonoma ex art.147, comma 2 bis, lettera b), del D.Lgs. n.152/06;
3. la nota ATI prot. n.137/ATI del 02/10/2020 con la quale il Commissario ad acta ed il
4. Presidente hanno chiesto al Comune di Palazzolo Acreide di integrare l'istanza

5. presentata dei documenti, conformati ai contenuti delle Linee Guida del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in grado di documentare il rispetto dei requisiti richiesti dall'art 147 comma 2 bis lett b) del D.lgs 152/2006.
6. la nota ATI prot. n.157/ATI del 19/10/2020 con la quale è stato chiesto ai Comuni di approntare le schede dati finalizzate all'aggiornamento del Piano D'ambito;
7. la Pec del 28/10/2020 del Comune di Palazzolo Acreide di trasmissione della scheda dati per aggiornamento piano d'ambito e dichiarazione di veridicità;
8. la Pec del 11/11/2020 del Comune di Palazzolo Acreide con la quale è stata trasmessa la delibera del CC n 54 del 09/11/2020 in riscontro alla nota 137/ATI del 02/10/2020;
9. la nota ATI prot. n.178/ATI del 11/11/2020, con la quale è stato chiesto al Comune di Palazzolo Acreide di integrare l'istanza presentata con i documenti, conformati ai contenuti delle Linee Guida del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, allegando la scheda di preistruttoria, con le criticità ancora in essere in merito alla documentazione mancante per l'accertamento dei requisiti di salvaguardia, comunicando, altresì, che ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n°241/1990 e dell'art.13 della L.R. n°7/2019 e loro ss.mm.ii., si intendeva emettere provvedimento di diniego della istanza presentata con nota prot. n° 17439 del 25/08/2020, per carenza documentale , ed assegnando al Comune di Palazzolo Acreide il termine ultimativo di giorni 10, per presentare per iscritto le proprie osservazioni corredate dalla documentazione utile al superamento dei motivi ostativi che impedivano di accogliere favorevolmente la istanza;
10. la Pec del 12/11/2020 con la quale il Comune di Palazzolo Acreide comunicava gli importi fatturati e spese complessive anno 2019 con riferimento alla nota 178/ATI del 11/11/2020;
11. la Pec del 16/11/2020 con la quale il Comune di Palazzolo Acreide richiedeva chiarimenti in riferimento alla nota 178/ATI del 11/11/2020, allegando alla stessa la documentazione inoltrata con Pec del 18/10/2020;
12. la nota ATI prot. n.193/ATI del 18/11/2020, con la quale il commissario ad acta forniva i chiarimenti richiesti dal Comune di Palazzolo Acreide ;
13. la Pec del 21/11/2020 con la quale il Comune di Palazzolo Acreide (SR) riscontrava la nota 193/ATI del 18/11/2020, allegando alla stessa ulteriore documentazione;
14. la Deliberazione del Commissario ad acta, n. 12 del 30.11.2020, , con la quale veniva rigettata la richiesta del comune di Palazzolo Acreide di prosecuzione della gestione in forma autonoma del servizio idrico;
15. la sentenza n. 3981/2021 del T.A.R. Catania, passata in giudicato, con la quale, a seguito dell'impugnativa da parte del comune di Palazzolo Acreide, veniva annullata la Deliberazione del Commissario ad acta presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa n. 12 del 30 novembre 2020 per violazione dell'art 10 bis della L. n. 241/1990;
16. la nota 4579 del 7/2/2022 del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Decreto Legge del 6 novembre 2021 n. 152, convertito in Legge 29 dicembre 2021, n. 233"
17. il verbale n. 1 del 22.3.2022 del Consiglio Direttivo con il quale si è determinato di procedere, nei confronti del Comune di Palazzolo Acreide al riavvio del procedimento relativo alla Richiesta di salvaguardia della gestione autonoma comunale del servizio idrico integrato ex art.147, comma 2 bis, lettera b), del D.Lgs.n.152/06;

18. la Determinazione del Direttore Generale n. 13 del 23/5/2022 di nomina della Commissione Tecnica a supporto del Responsabile Unico del Procedimento pro tempore indicato, dott Antonio Cappuccio;
19. la nota protocollo 264 del 25/5/2022 con la quale l'ATI comunicava al Comune di Palazzolo Acreide, il riavvio del procedimento relativo alla Richiesta di salvaguardia della gestione autonoma comunale, ex art.147, comma 2 bis, lettera b), del D.Lgs. n.152/06, assegnando 20 giorni per la consegna della documentazione richiesta.
20. la nota del Comune di Palazzolo Acreide acquisita al prot. 278 del 13/6/2022 con la quale si richiedeva una proroga per completare la consegna della documentazione richiesta;
21. la nota prot. 281 del 14/06/2022 con la quale si concedevano ulteriori 10 giorni per il completamento della consegna della documentazione;
22. la documentazione trasmessa dal Comune di Palazzolo Acreide con nota acquisita al ns prot. 282 del 15/6/2022;
23. le note acquisite ai protocolli dell'ATI dal 302 del 24/6/2022 al 305 del 24/6/2022 di trasmissione della Deliberazione n. 27 del 13/6/2022, con allegati e di trasmissione di ulteriore documentazione, in alcuni casi, tuttavia, semplicemente reiterandone la consegna;
24. la nota acquisita al ns prot. 306 del 24/6/2022 di trasmissione della Deliberazione del C.C. n.24 di "APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO IDRICO 2022", già comunque trasmessa come allegato della delibera 27 del 13/5/2022;
25. il provvedimento protocollo ATI n. 385 del 22/08/2022 a firma del Direttore Generale dell'Ente, con il quale è stata rigettata nuovamente la richiesta di salvaguardia della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato del comune di Palazzolo Acreide
26. la sentenza n. 406 del 03/06/2025 con la quale il del C.G.A.R.S. ha accolto il motivo di difetto di competenza ed annullato il provvedimento dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa n. 385 del 22/08/2022 a firma del Direttore Generale dell'Ente
27. Il D.P.R.S. n. 549 del 20/06/2025 con il quale lo scrivente è stato nominato "Commissario ad acta presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa con il mandato di ottemperare all'obbligo conformativo discendente dalla sentenza del CGARS n. 406 del 03/06/2025 "che impone la rinnovazione del procedimento e l'adozione di un nuovo provvedimento da parte del Commissario ad acta, in virtù dell'obbligo per l'Amministrazione regionale di dare esecuzione, ora per allora, al giudicato di annullamento formatosi sulla sentenza TAR n. 3983/2021"
28. la relazione della Commissione Tecnica del 18/08/2022 sulla richiesta di salvaguardia, ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006, del Comune di Palazzolo Acreide;
29. la nota prot n. 6465 del 27.05.2025 del Comune di Palazzolo Acreide acquisito al prot di ATI n. 544 con la quale il Comune in riscontro alla nota di ARERA del 20.05.2025 sulla qualità contrattuale, ha comunicato di non poter sostenere "*i costi di acquisto e di gestione di un sistema di tracciamento del Tempo di attesa agli sportelli i costi di acquisto e di gestione di un sistema di tracciamento del servizio telefonico;*
30. la nota prot n. 6577 del 29 maggio 2025 del Comune di Palazzolo Acreide acquisita al prot n.559 del 29-05-2025 dell'ATI con la quale in risposta all'Assessorato Territorio Ambiente circa il parere reso da DAPIT dell'ARPA Sicilia, osserva che "le prescrizioni comporterebbero ingenti costi sia in termini di investimenti per la realizzazione di nuove opere, sia in termini gestionali e che andrebbero a gravare sul bilancio già critico del servizio idrico integrato .."

Viene dato mandato agli uffici competenti procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale.

Dichiara la presente immediatamente esecutiva.

Il commissario ad acta

Giorgio Azzarello



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. A. Cappuccio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti
motivazioni: _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. A. Cappuccio